

COMUNE DI MOZZO

PARERE REVISORE DEI CONTI

in relazione alla proposta di delibera avente il seguente oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”.

Il sottoscritto, Dottor Roberto Antifora, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di MOZZO,

PREMESSO

- Che nella giornata di mercoledì 30/11/2022 ha ricevuto richiesta di parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto il “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;
- che l’atto di programmazione evidenziato costituisce un atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennale e si inserisce nel più generale processo di programmazione dell’attività del comune;
- che, contestualmente all’emanazione dell’atto di programmazione del personale, l’ente indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

VISTI

- l’art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che ha introdotto l’obbligo della programmazione triennale delle assunzioni;
- l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che introduce con decorrenza dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale;
- l’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, che pone, a decorrere dall’anno 2002, a carico degli organi di revisione contabile degli enti locali l’onere di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;
- L’art. 3, comma 10 bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che impone la certificazione del revisore dei conti in riferimento agli adempimenti ed alle prescrizioni contenuti nello stesso articolo di legge;
- l’art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015;
- l’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, in tema di “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”;

- l'art. 33, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito nella legge 58/2019, cd "Decreto Crescita";
- il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", adottato in attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

PRESO ATTO

- Della necessità dell'ente di procedere, in vista della predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e del DUP relativo allo stesso periodo, all'elaborazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025, nonché alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;

CONSIDERATO

- Che, per poter esprimere il parere in oggetto, si rende necessario verificare il rispetto dei limiti di legge all'assunzione di personale dettati da
 - Art.1, comma 557, della L. 296/2006, che pone per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità interno il limite generale del costo del personale annuale nel costo medio corrispondente determinatosi nel triennio 2011/2013;
 - Art. 33, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."

VERIFICATO

- Che i limiti assunzionali posti dalle norme di legge sopra richiamate risultano rispettati;
- Che i vincoli procedurali dettati dalla normativa in materia appaiono a loro volta rispettati;

CONSTATATO

- Il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario e del Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgsv. 267/2000,

ESPRIME

- A propria volta parere favorevole alla proposta di delibera avente ad oggetto “**Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale**”.

Con osservanza

Milano, il 6/12/2022

IL REVISORE DEI CONTI

FIRMATO DIGITALMENTE